

▪ **BUONUSCITA IN RITARDO: PAGA L'INPDAP**

Contro i proverbiali ritardi della Pubblica Amministrazione nella erogazione di somme dovute ai dipendenti e pensionati non bisogna mai mollare. Ecco un caso significativo.

Il pensionato statale V. A., cessato dal servizio nel 1983, ricevuta l'indennità di buonuscita con un ritardo di 16 mesi (la normativa prevedeva, e prevede, un termine massimo di 105 giorni dalla data del collocamento a riposo), presentò ricorso al TAR della Lombardia per ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dall'ENPAS, ente che allora gestiva la materia previdenziale. L'esito del ricorso fu negativo. Il TAR, con **sentenza 3607 del 4/11/1999** accolse la tesi della controparte (l'INPDAP, subentrato nel frattempo all'ENPAS): il ritardo doveva essere imputato all'Amministrazione di appartenenza, non rispettosa delle "cadenze procedurali stabilite dall'**art. 26 del DPR 1032/73**".

L'interessato, conscio delle proprie buone ragioni, testardamente proseguì l'azione giurisdizionale e si appellò al **Consiglio di Stato** (sesta sezione) il **4/12/2000**. **L'udienza si ebbe soltanto il 5/11/2004** (i tempi della Giustizia, amministrativa e non, sono ben noti ...) e al vicenda si è conclusa con la **sentenza n. 118/2005**, pienamente favorevole al ricorrente con le seguenti motivazioni: **"è pacifico in giurisprudenza l'indirizzo in base al quale i rapporti fra l'Ente di previdenza e l'Amministrazione tenuta a predisporre la documentazione per la liquidazione dell'indennità di buonuscita non hanno rilevanza esterna ..., con la conseguenza che solo l'Ente tenuto all'adozione dell'atto finale risponde dell'esatto adempimento nei termini previsti dalla legge"**.

Pertanto, la sentenza del TAR Lombardia viene "riformata" e **"l'INPDAP viene condannato al pagamento delle somme per interesse e rivalutazione monetaria da determinarsi nei limiti e termini indicati in motivazione"**. E' interessante la precisazione fatta dal Consiglio di Stato: "in sede di calcolo la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno conteggiati separatamente sull'originario importo nominale del credito, stante la diversa funzione che detti corrispettivi accessori sono chiamati ad assolvere: nel primo caso, risarcitoria del danno da svalutazione; nel secondo, compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una somma di danaro fruttifera per definizione". **Certo, sono passati quasi venti anni fra il pagamento dell'indennità (11/2/1985) e la condanna dell'INPDAP a pagare quanto dovuto, ma la tenacia e... la resistenza in vita del pensionato l'hanno spuntata su tutti i ritardi.** (C. Drusiani)